

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE **“FIAB TRIESTE ULISSE”**

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017 è costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata **“FIAB Trieste Ulisse APS”**. L'associazione assumerà nella denominazione l'acronimo **“APS”** successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Trieste.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'Associazione s'ispira a principi di solidarietà, non-violenza, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione non aderisce ad alcun partito politico.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle Leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'Ordinamento dello Stato.

Articolo 4

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- 1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo, l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici, promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
- 6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

- 7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- 8) pubblicare testi, riviste, mappe e pubblicazioni in genere, di varia natura e periodicità, utili a realizzare le finalità dell'Associazione, anche stampandole in proprio;
- 9) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- 10) ottenere per i propri soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- 11) favorire i propri soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
- 12) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Articolo 5

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists Federation (ECF). L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

L'adesione all'associazione è aperta a qualunque persona fisica ne condivida gli scopi, e si manifesta mediante il pagamento della quota sociale.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

L'associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente, le quote d'adesione per l'anno successivo, differenziandole tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 2 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione. I soci devono aver compiuto 18 anni all'atto dell'iscrizione.

Articolo 7

Tutti i soci d'ogni categoria ed in regola con il versamento della quota sociale, hanno gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, intervenire e votare, direttamente o per delega scritta, alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali, e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Il mancato pagamento della quota sociale, sospende i diritti del socio.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

I soci eletti a cariche direttive nell'Associazione svolgono le loro mansioni volontariamente ed a titolo gratuito.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro mansioni a titolo gratuito e non possono essere retribuiti in caso di incarico professionale.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 117/2017, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 117/2017 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n.117/2017 e successive modifiche non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione sociale di bilancio.

Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità d'associato cessa per:

- a) recesso comunicato per iscritto o morte del socio;
- b) espulsione causa gravi violazioni ai regolamenti dell'associazione, a quanto contenuto nel presente Statuto e deliberato dal Consiglio Direttivo;

I soci receduti o espulsi non hanno diritto al rimborso della quota sociale versata e possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

Il recesso, ha effetto immediato.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Articolo 10

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il versamento della quota sociale ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, l'eventuale bilancio sociale qualora ne derivi obbligo ai sensi dell'art.14, eleggere, se necessario, i membri del Consiglio Direttivo ed indicare le linee programmatiche all'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente; l'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei soci.

Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante affissione di avviso presso la sede sociale e comunicazione individuale da inviare ai soci con e-mail, lettera semplice, fax, o SMS.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di persona o per delega di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese con l'espressione della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di persona o per delega di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione con la presenza di persona o per delega di almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni sono prese con l'espressione di una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse un massimo di tre deleghe per socio.

È compito dell'assemblea la nomina dell'organo di controllo secondo le previsioni dell'art. 30 del decreto legislativo 117/17.

Le riunioni dell'Assemblea saranno riassunte in un verbale redatto da un Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea che potrà essere consultato da ogni socio.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei membri eletti.

Il Consiglio Direttivo designa nel suo ambito il Presidente, il Segretario-Tesoriere, con funzioni anche di Vice-Presidente, ed affida eventuali ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni due mesi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente la metà più 1 dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità la deliberazione è presa secondo il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari, per la direzione ed amministrazione dell'Associazione, nonché per la redazione dei regolamenti sociali.

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Segretario-Tesoriere redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo; cura l'esposizione della convocazione delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e dei regolamenti sociali; svolge le mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo; registra la contabilità dell'Associazione, ha in custodia la cassa associativa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo i regolamenti associativi. Può avvalersi, per tali compiti, del sussidio di altri soci, pur rimanendo responsabile in toto delle proprie mansioni.

Articolo 14

I soci eletti nel Consiglio Direttivo possono essere rinnovati in tale carica per ulteriori mandati.

L'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017. Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell'organo di controllo, sono gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o Enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 4 del presente statuto;
- le raccolte fondi;
- donazioni, lasciti e liberalità pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

Articolo 16

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo i criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del decreto legislativo n. 117/2017.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 17

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria, con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Articolo 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, espresso con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati regolarmente iscritti in quel momento.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a FIAB, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente e dalle norme del Codice del Terzo Settore.